



Consiglio Regionale
della Lombardia



Camera dei
deputati



Conferenza dei
presidenti delle
assemblee legislative
delle Regioni e delle
Province autonome



Commissione di studio per l'armonizzazione delle fonti
dell'ordinamento regionale (Costituzione, Statuti,
legislazione, regolamenti interni) e l'equilibrio nei
rapporti tra gli organi che compongono la forma di
governo regionale

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

Milano, 25 maggio 2007



Consiglio Regionale
della Lombardia



Camera dei
deputati



Conferenza dei
presidenti delle
assemblee legislative
delle Regioni e delle
Province autonome

Commissione di studio per
l'armonizzazione delle fonti
dell'ordinamento regionale (Costituzione,
Statuti, legislazione, regolamenti interni) e
l'equilibrio nei rapporti tra gli organi che
compongono la forma di governo regionale

MATERIALE DI DOCUMENTAZIONE

Milano, 25 maggio 2007

Il dossier è stato curato - per il Consiglio regionale della Lombardia - dal Servizio Studi e Documentazione legislativi e Assistenza Legale e dal Servizio Commissioni e - per la Camera dei deputati - dal Servizio Studi – Osservatorio sulla legislazione

INDICE

PREMESSA	1
1. Gli obiettivi della Commissione di studio	1
2. I contenuti del dossier	2
3. Campo dell'analisi	2
1. LA FORMA DI GOVERNO.	5
1.1. La formazione della Giunta.	5
1.2. La presentazione al Consiglio del programma della Giunta	6
1.3. La mozione di sfiducia al presidente e di censura al singolo assessore	8
1.4. La questione di fiducia.	9
1.5. Le funzioni di controllo	9
1.6. Le funzioni di indirizzo	17
1.7. Previsioni statutarie sul sistema delle fonti	19
1.8. Obblighi informativi della Giunta al Consiglio	27
2. LE LEGGI ELETTORALI.	30
2.1. Il sistema elettorale della legge statale: una sintesi	30
2.2. Le disposizioni statutarie delle Regioni a Statuto ordinario in materia elettorale	31
2.3. Le leggi elettorali delle Regioni a Statuto ordinario	35
2.4. Le leggi elettorali delle Regioni a Statuto speciale	37
3. L'ATTIVAZIONE DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA (ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)	41
4. LE INTESE ISTITUZIONALI RIGUARDANTI METODI DI LAVORO CONGIUNTI TRA CONSIGLIO REGIONALE E GIUNTA REGIONALE	60

PREMESSA

1. Gli obiettivi della Commissione di studio

La Commissione coordinata dal Consiglio regionale della Lombardia ha ad oggetto l'analisi delle proposte volte a riequilibrare la forma di governo regionale, attualmente sbilanciata a favore degli Esecutivi, a seguito del processo di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e dei nuovi Statuti regionali. La prospettiva è quella di verificare i modelli di forma di governo sviluppati negli Statuti ed il complesso delle leggi che regolano il funzionamento del sistema istituzionale regionale, a partire dalla legge elettorale, al fine di rafforzare il ruolo dei Consigli – anche attraverso un potenziamento della figura del Presidente di Assemblea – nonché di integrare maggiormente i rapporti e i metodi di lavoro tra Giunte e Consigli, nella cornice di un vero e proprio piano di sviluppo istituzionale.

Obiettivi del gruppo di lavoro sono:

- monitoraggio dell'attuazione del Titolo V della Costituzione e del processo di approvazione degli Statuti delle Regioni a Statuto speciale, con specifico riguardo ai modelli di forma di governo sviluppati negli Statuti stessi e nei progetti di revisione statutaria, al fine di elaborare proposte volte al rafforzamento del ruolo dei Consigli, anche attraverso un potenziamento della figura del Presidente di Assemblea;
- analisi delle leggi elettorali e delle altre leggi che regolano il sistema istituzionale regionale;
- monitoraggio delle iniziative assunte in ordine all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con l'elaborazione di eventuali proposte;
- raggiungimento di una intesa istituzionale tra Giunta e Consiglio, basata sulla definizione di metodi di lavoro congiunti tra i due organi.

2. I contenuti del dossier

Il presente dossier, dopo una rapida ricognizione degli Statuti approvati, intende presentare in maniera sintetica lo stato dell'arte con riguardo ad alcuni dei temi che dovranno essere oggetto di analisi del gruppo di lavoro.

In particolare:

1. i modelli di forma di governo vengono sondati attraverso l'analisi, nei soli Statuti¹, di alcune spie dei rapporti Giunta-Consiglio:

- a) la formazione della Giunta e la presentazione del suo programma al Consiglio;
- b) il rapporto fiduciario (mozioni di sfiducia e di censura; questione di fiducia);
- c) le funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio;
- d) il sistema delle fonti, investigato con specifico riguardo all'attività consultiva del Consiglio su atti del Governo, all'introduzione di regolamenti di delegificazione, ad un breve cenno ai rapporti tra legislazione e programmazione;
- e) gli obblighi informativi della Giunta al Consiglio;

2. una panoramica delle leggi elettorali;

3. una ricostruzione delle iniziative assunte dalle Giunte e dai Consigli regionali in ordine all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

4. una ricognizione delle esperienze di intese istituzionali riguardanti metodi di lavoro congiunti tra Consiglio regionale e Giunta regionale.

3. Campo dell'analisi

Per quanto riguarda l'analisi delle disposizioni statutarie, Il presente dossier si sofferma essenzialmente sui dieci Statuti fino ad oggi approvati dalle Regioni a Statuto ordinario a seguito della riforma del Titolo V, con qualche riferimento alle Regioni a Statuto speciale. Non tiene quindi conto

¹ L'analisi andrebbe completata con riguardo ai regolamenti consiliari.

degli Statuti approvati antecedentemente alla riforma costituzionale del 2001. Come già segnalato, l'analisi qui svolta andrebbe allargata ai regolamenti consiliari ed è suscettibile di ulteriori approfondimenti e verifiche.

Come è noto, nove Regioni ordinarie hanno approvato i propri Statuti nella VII legislatura regionale (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana ed Umbria); ad esse si è aggiunto, nel corso della VIII legislatura, l'Abruzzo.

Le rimanenti 5 Regioni (Basilicata, Campania, Lombardia, Molise e Veneto) stanno invece tuttora lavorando alla stesura dei nuovi Statuti.

Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, è in discussione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge costituzionale inerente il nuovo Statuto approvata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (A. C. 519). La medesima Regione ha approvato, il 1° marzo di quest'anno, una legge concernente la forma di governo ed il sistema elettorale regionale, che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 14 marzo 2007. Da tale giorno decorrono i tre mesi per la richiesta di *referendum*.

Le altre Regioni a Statuto speciale stanno invece ancora lavorando ai nuovi Statuti. Pertanto il presente dossier si riferisce esclusivamente al sistema delineato dal nuovo Statuto e dalla legge sulla forma di governo in Friuli Venezia Giulia.

1. LA FORMA DI GOVERNO.

L'elezione diretta del Presidente della Giunta e l'attribuzione a quest'ultimo del potere di nomina e di revoca dei componenti della Giunta hanno comportato un sostanziale spostamento del potere di indirizzo politico dall'Assemblea all'Esecutivo e dalla Giunta collegialmente intesa al suo Presidente.

Questi fattori si combinano con la persistenza di un costante rapporto fiduciario tra Giunta e Consiglio, la cui rottura comporta lo scioglimento del Consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

Nel presente paragrafo i modelli di forma di governo affermatasi nelle diverse Regioni vengono sondati attraverso una ricognizione di alcuni elementi sintomatici.

1.1. La formazione della Giunta.

La tempistica ed il procedimento di nomina degli assessori rivelano l'autonomia riconosciuta al Presidente nella formazione della Giunta.

In quasi tutte le Regioni a Statuto ordinario, all'inizio della VIII legislatura, la formazione della Giunta ha preceduto la prima riunione del Consiglio, anche in forza delle previsioni dei nuovi Statuti.

Soltanto in Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Veneto il Presidente ha provveduto alla formazione della Giunta dopo la prima riunione del Consiglio.

In particolare:

- in Emilia-Romagna, a norma dello Statuto (articolo 44, comma 1), il Presidente «assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data»; all'inizio della VIII legislatura, il decreto di nomina degli assessori reca la stessa data della seduta di insediamento del Consiglio;
- in Veneto, dove non si è approvato un nuovo Statuto, il decreto di nomina degli assessori reca la data della seconda seduta del Consiglio, il cui ordine del giorno prevedeva la relativa «comunicazione» del Presidente;
- in Liguria, nonostante il nuovo Statuto non fosse ancora entrato in vigore al momento delle elezioni, il Presidente può nominare i

componenti della Giunta regionale entro dieci giorni dal giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica e allo Statuto (articolo 41), che deve prestare proprio nella prima seduta del Consiglio regionale (articolo 38);

- in Toscana, il procedimento di formazione della Giunta assume caratteri maggiormente assembleari a norma dell'articolo 32 dello Statuto, in base al quale il Presidente, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione. Il Presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine dei dieci giorni (fino alla nomina della Giunta, ne esercita le funzioni il Presidente).

In nessuna Regione il Consiglio ha adottato una delibera sulla composizione della Giunta. Si ha notizia che solo in Liguria si sia svolta in proposito una discussione in Aula.

Si segnala infine che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il 1° marzo 2007, ha approvato una legge recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 14 marzo 2007. Da tale giorno decorrono i tre mesi per la richiesta di referendum regionale. Tale legge, che dovrebbe fare sistema con il nuovo Statuto, dispone che il Presidente della Regione convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi. Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio e dall'elezione dei suoi organi il Presidente della Regione "illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta" (articolo 14).

1.2. La presentazione al Consiglio del programma della Giunta

Il programma della Giunta è stato generalmente presentato al Consiglio, sulla base delle previsioni di tutti gli Statuti regionali. Su tale documento può aprirsi un dibattito. Sul programma si sono espressi con un voto soltanto i Consigli dell'Umbria, nonché quelli dell'Emilia-Romagna e della Toscana.

Lo Statuto umbro (articolo 43, comma 2, lettera a)) attribuisce al

Consiglio il potere di approvare “una mozione contenente l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto”.

Gli Statuti dell’Emilia-Romagna e della Toscana prevedono invece un voto sul programma², che nel primo caso è svincolato dalla nomina degli assessori e nel secondo caso la può condizionare. Si segnala in proposito che i due Statuti hanno passato sul punto il sindacato di costituzionalità in quanto non riconoscono alla delibera del Consiglio alcun effetto giuridico (sentenza n. 372/2004 sull’articolo 32 dello Statuto della Toscana e sentenza n. 379/2004 sull’articolo 28 dello Statuto dell’Emilia-Romagna).

Si segnala la formulazione utilizzata dallo Statuto dell’Abruzzo, che prevede una presa d’atto del programma da parte del Consiglio (articolo 47)³.

Infine, la legge regionale sulla forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia prevede, all’articolo 8, comma 1, lettera a), che il Consiglio regionale discuta ed approvi “il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all’inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull’attuazione del programma che questi presenta”. Inoltre, la successiva lettera b) stabilisce che il Consiglio “può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione”.

² L’articolo 28, comma 2, dello Statuto dell’Emilia-Romagna dispone che l’Assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, “discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all’intera legislatura e a tutti i settori d’intervento regionale”. L’articolo 44, comma 2, stabilisce che “il Presidente illustra tempestivamente all’Assemblea il programma di governo e la composizione della Giunta motivando le scelte effettuate. L’Assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento”.

L’articolo 32 dello Statuto della Toscana detta invece una tempistica in base alla quale: nella prima seduta del Consiglio il Presidente della Giunta illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta; il programma di governo è approvato dal Consiglio entro 10 giorni dalla sua illustrazione; il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta dopo l’approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine di dieci giorni.

³ Nella precedente versione dello Statuto, approvata nel corso della VII legislatura consiliare, l’articolo 46, comma 2 disponeva che “il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia”. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, richiamando l’indirizzo giurisprudenziale già assunto, in base al quale “la previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico “certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario” (sentenza n. 379 del 2004)”.

1.3. La mozione di sfiducia al presidente e di censura al singolo assessore

Gli Statuti regionali, riprendendo quanto disposto dall'articolo 126 della Costituzione, prevedono che, in caso di accoglimento della mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, quest'ultimo sia sciolto.

Alcuni Statuti prevedono anche la possibilità di esprimersi sui singoli assessori: prevede il voto consiliare – a maggioranza assoluta – di “non gradimento” verso l'assessore lo Statuto della Toscana (articolo 36, comma 2); prevedono il voto di “censura” gli Statuti della Calabria (articolo 37, comma 5), della Liguria (articolo 43, comma 4) e dell'Umbria (articolo 71, comma 3); un vero e proprio voto di sfiducia, per appello nominale, è invece previsto nello Statuto delle Marche (articolo 9, comma 1).

Lo Statuto dell'Emilia-Romagna indica tra i principi fondamentali cui deve ispirarsi il regolamento consiliare (articolo 31, comma 1, lettera h)), “la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni”.

Infine, la legge regionale del Friuli Venezia Giulia sulla forma di governo dispone che il Consiglio “può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni” (articolo 8, comma 1, lettera j)).

Gli effetti della valutazione negativa sui singoli assessori variano da Regione a Regione: lo Statuto delle Marche si limita a prevedere che il Presidente riferisca al Consiglio le “decisioni di competenza” (articolo 9, comma 3); lo Statuto della Toscana dispone che il Presidente “comunica entro 20 giorni al Consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione” (articolo 36, comma 2). IN nessun caso consegue la sostituzione dell'assessore “sfiduciato”⁴.

⁴ Si segnala che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2006, relativa allo Statuto approvato nella VII legislatura regionale dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione contenuta nell'articolo 45, comma 3, in base alla quale “il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più assessori provvede alla loro sostituzione”. “Una volta scelta la forma di governo – argomenta la Corte –, caratterizzata dall'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori. La sfiducia individuale agli assessori si pone, di conseguenza, in contrasto con l'art. 122, quinto comma, Cost., in cui si riflettono i principi ispiratori dell'equilibrio costituzionale tra i supremi organi regionali derivante dall'investitura popolare del Presidente”.

1.4. La questione di fiducia.

Previsioni relative alla possibilità, per il Presidente, di porre la questione di fiducia sono contenute esclusivamente negli Statuti della Calabria e della Liguria. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia sulla forma di governo accenna alla “questione di governo”.

L'articolo 37, comma 3, dello Statuto della Calabria dispone che la questione di fiducia può essere posta dal Presidente “sull'attuazione del programma di governo e sui suoi aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi relative alla fissazione di tributi e imposte regionali, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale”. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce quindi che “le questioni di fiducia presentate dal Presidente della Giunta sono poste in votazione non prima di tre giorni e non oltre i quindici giorni dalla loro presentazione e si intendono respinte se esprime voto contrario la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale”.

L'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Liguria delimita più precisamente gli oggetti sui quali il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia: la legge di bilancio annuale e pluriennale, gli atti ad essa collegati e le leggi relative alla istituzione di tributi e imposte regionali. In tutti questi casi (a norma del comma 4) la questione di fiducia può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti. Il comma 2 precisa che “l'approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta”, mentre il comma 3 esplicita le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali, che consistono nella decadenza del Presidente della Giunta⁵ e lo scioglimento del Consiglio.

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia sulla forma di governo stabilisce che “il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia” (articolo 13, comma 6).

1.5. Le funzioni di controllo

Le funzioni di controllo, unitamente a quelle di indirizzo risultano cruciali nella definizione dei rapporti tra Consigli e Giunte.

⁵ Nella citata sentenza n. 12 del 2006 la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dello Statuto dell'Abruzzo approvato nella VII legislatura regionale relativa agli effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia (articolo 47, comma 2), argomentando che si deve parlare non di “decadenza” bensì di obbligo di dimissioni, conformemente al disposto dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione.

Gli Statuti, con rare eccezioni, disciplinano i tradizionali strumenti di controllo, senza spingersi a prevedere nuove forme di controllo consiliare. Si limitano quindi, per lo più, a prestare attenzione, generalmente, agli strumenti del sindacato ispettivo.

Di seguito si riportano le previsioni degli Statuti che sembrano maggiormente definire gli strumenti del controllo, con specifico riguardo all'attuazione delle leggi. Si segnalano, per il loro carattere innovativo, la previsione dell'articolo 20 dello Statuto della Toscana, volta all'istituzione di una Commissione di controllo la cui presidenza è affidata ad un consigliere di opposizione e l'analogo organismo previsto dallo Statuto dell'Abruzzo (articolo 25).

Abruzzo

L'articolo 25 dello Statuto istituisce la Commissione di vigilanza. Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

“1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.

2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.

3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2”.

Si riporta altresì il testo dell'articolo 26, dedicato alla funzione di controllo:

“1. Il Consiglio regionale predisporre gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire”.

Calabria

L'articolo 31, comma 1, dello Statuto dispone che "le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo sull'attività amministrativa degli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti e ne riferiscono al Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:

- a) richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori per ottenere chiarimenti sulle questioni di loro competenza;
- b) richiedere al Presidente della Giunta e agli Assessori informazioni, notizie e documenti;
- c) richiedere, previa comunicazione al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti".

Emilia-Romagna

Le previsioni statutarie di interesse sono due:

- la prima è contenuta nell'articolo 28, comma 3, il quale recita: "L'Assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'articolo 46".

- la seconda è nell'articolo 31, comma 1, che tra i principi cui deve ispirarsi il regolamento interno del Consiglio annovera:

- la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
- la previsione, già segnalata, che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni.

Friuli Venezia Giulia

L'articolo 8, comma 1, lettera K), della legge sulla forma di governo indica tra le potestà consiliari l'esercizio del "controllo sull'attuazione delle leggi" e la "valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati".

Lazio

L'articolo 23, comma 2, alla lettera q), indica tra le potestà consiliari la valutazione della "rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d'indirizzo politico".

L'articolo 70 prevede l'istituzione del Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, il quale "ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale".

Il presidente del Comitato è eletto a maggioranza, nel proprio seno ed a scrutinio segreto, dal Consiglio "nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza". "Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi".

Marche

L'articolo 21, comma 2, dello Statuto, disciplina le funzioni del Consiglio, disponendo che esso "esercita tramite le commissioni funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti

prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno”.

Piemonte

L'articolo 71 dello Statuto è dedicato al tema della verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa e così recita:

“1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative”.

Toscana

Lo Statuto della Toscana reca tre disposizioni di interesse in materia di controllo:

- l'articolo 19, concernente i poteri delle Commissioni permanenti, specifica al comma 2 che esse, nelle materie di loro competenza, hanno “funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo”;

- l'articolo 20, come già accennato, istituisce la Commissione di controllo, presieduta da un consigliere di opposizione, la quale “ha compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale, generale e di settore”.

La commissione, in particolare, “esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato.

Essa, inoltre, esercita “funzioni referenti sui rendiconti degli organi regionali e funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale e sulle altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione indicate dal regolamento interno del consiglio”.

Lo Statuto demanda quindi al regolamento interno del consiglio la disciplina della composizione della commissione, della quale possono far parte anche consiglieri assegnati ad altre Commissioni permanenti.

Si segnala in proposito che il 12 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato un organico complesso di modifiche al proprio regolamento, volte ad un rafforzamento del ruolo del Consiglio, meglio definendo composizione e funzioni della Commissione⁶.

⁶ Si riportano di seguito gli articoli del regolamento inerenti la Commissione di controllo:

“Art. 41 - Commissione di controllo – Composizione e durata in carica

1. La commissione di controllo è nominata dal presidente del consiglio sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari ed è composta da un componente per ogni gruppo di minoranza, compreso il gruppo misto se costituito, e da un uguale numero più due di componenti espressi dai gruppi di maggioranza. In caso di variazione in corso di legislatura del numero dei gruppi di minoranza, compreso il gruppo misto, il numero dei componenti della commissione è conseguentemente adeguato.

2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario ai sensi dell'articolo 22. Il presidente è eletto su proposta dei commissari di opposizione.

3. Alla commissione di controllo si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 20

Art. 42 - Commissione di controllo - Competenze

1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica e finanziaria, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza.

2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto.

3. Le funzioni di controllo di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate anche con la presentazione di relazioni annuali al consiglio.

4. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione e le variazioni sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia finanziaria per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.

5. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della giunta e del consiglio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all'articolo 20, comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno all'assemblea.

7. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 6 sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della giunta e degli enti dipendenti.

- l'articolo 45 riguarda infine il controllo sulle leggi e così recita:

“1. Le commissioni consiliari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi su coloro che ne sono destinatari.

2. La legge regionale sulla normazione disciplina l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.

Art. 43 - Commissione di controllo - Pareri

1. La commissione esprime motivato parere preventivo al consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del consiglio stesso.

2. Il presidente del consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo. Le stesse proposte sono assegnate dal presidente del consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.

Art. 44 - Commissione di controllo - Procedimento per i pareri

1. Il parere preventivo di cui all'articolo 43, comma 1, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il presidente del consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di emetterne alcuno.

4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto, dell'organo che l'ha deliberata. Il presidente del consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.

5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del presidente del consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.

6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al presidente del consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.

7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.

Art. 44-bis - Commissione di controllo - Invio atti

1. La giunta trasmette al consiglio per l'invio alla commissione di controllo tutti gli atti dalla stessa adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio. La giunta trasmette altresì, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie”.

3. Il regolamento interno del consiglio disciplina le forme di esercizio delle funzioni previste dal presente articolo.

4. Il bilancio del consiglio garantisce, ai fini dello svolgimento delle funzioni, la disponibilità di adeguate risorse”.

Umbria

Sono due le previsioni statutarie che rilevano ai fini del controllo:

- l'articolo 53 disciplina, ai commi 3 e 4, che di seguito si riportano, le funzioni di controllo delle Commissioni permanenti:

“3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.

4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce tempi e modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo”;

- l'articolo 61, concernente la valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi, recita:

“1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.

4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro

formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.

5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività".

1.6. Le funzioni di indirizzo

Gli Statuti, nel loro complesso, si limitano a previsioni generiche in materia, riconoscendo solitamente ai singoli consiglieri la potestà di attivare gli strumenti di indirizzo indicati nei regolamenti interni consiliari. Si segnalano di seguito le disposizioni che appaiono più significative⁷.

Emilia-Romagna

L'articolo 28 dello Statuto, in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa, dispone al comma 1 che "l'Assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della Giunta e dell'Amministrazione regionale".

Come già accennato, il comma 2 dispone che "l'Assemblea, nei tempi definiti dal Regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche".

Infine, il comma 4 stabilisce che spetta tra l'altro all'Assemblea:

"j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'articolo 117 della Costituzione;

⁷ La disposizione contenuta nell'articolo 41 dello Statuto dell'Abruzzo è riportata nel paragrafo 1.7.

k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;

l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della Giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale”.

Friuli Venezia Giulia

Si è già riportata la previsione della legge regionale sulla forma di governo che dà al Consiglio la facoltà di “dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione” (articolo 8, comma 1, lettera b).

Marche

Lo Statuto delle Marche:

- indica all'articolo 21, comma 2, lettera k), tra le funzioni del Consiglio, la potestà di formulare “indirizzi al Presidente della Giunta e alla Giunta stessa sulle questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali”;

- reca, all'articolo 28, una previsione che appare atipica, attribuendo alla Giunta regionale la potestà di adottare gli atti di indirizzo sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Toscana

Le previsioni rilevanti sono due:

- la prima è contenuta nel già citato articolo 19, il quale attribuisce alle Commissioni permanenti “funzioni di monitoraggio, valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione, sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo primo”;

- l'articolo 48, in materia di concertazione o confronto, prevede che il Presidente della Giunta possa “promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze

istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio, che può approvare specifici atti di indirizzo.

Umbria

L'articolo 19 dello Statuto umbro reca, in materia di concertazione, una norma analoga a quella appena citata dello Statuto toscano, disponendo che "il Presidente della Giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa.

Negli atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione è avviata previa immediata informazione al Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.

2. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell'Economia e del Lavoro".

Il Consiglio regionale, sulla base degli atti della Conferenza, può adottare linee di indirizzo.

1. 7. Previsioni statutarie sul sistema delle fonti

Nel presente paragrafo si intendono porre in evidenza le disposizioni statutarie che intervengono sul sistema delle fonti, con specifico riguardo ai seguenti aspetti:

- la eventuale presenza di una disciplina generale e di una definizione delle fonti normative regionali (presente nel solo Statuto della Toscana e nel nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia, approvato dal Consiglio regionale ed attualmente all'esame della Camera);

- la previsione di un ruolo della Giunta nell'elaborazione dei testi unici⁸;
- la disciplina di regolamenti di delegificazione (Piemonte e Puglia, nonché, pur senza fare esplicito riferimento alla delegificazione, Calabria, Lazio ed Umbria);
- l'attività consultiva consiliare su atti della Giunta.

In via generale, si segnala che generalmente gli Statuti:

- non si soffermano sul sistema delle fonti (con l'eccezione della Toscana e del nuovo Statuto del Friuli Venezia Giulia, attualmente all'esame della Camera);
- non dedicano particolare attenzione all'attività consultiva consiliare su atti della Giunta;
- con la sola eccezione dell'Abruzzo, non dedicano particolare attenzione agli atti della programmazione, la cui disciplina è contenuta in leggi a carattere generale e/o settoriale. Si tratta di un tema che forse meriterebbe una messa a fuoco, anche in considerazione della tendenza, che talora si registra, ad una sorta di "delegificazione spuria" a vantaggio degli atti della programmazione⁹.

Abruzzo

Lo Statuto prevede che i regolamenti ed i testi unici siano approvati dal Consiglio.

Particolarmente interessante, perché sembrerebbe unica nel suo genere, è la previsione recata dall'articolo 41, che reca una disciplina di carattere generale degli atti programmatici e di indirizzo generale, definendo le relative procedure di approvazione:

⁸ Sulla interessante esperienza lombarda, fondata su una legge ordinaria, in assenza dello Statuto, ci si sofferma nel paragrafo dedicato ai metodi di lavoro congiunti tra Consiglio e Giunta.

⁹ A titolo esemplificativo, si può citare la legge regionale della Toscana 29 giugno 2006, n. 27, recante disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo, la quale, all'articolo 13, dispone l'abrogazione di numerose disposizioni legislative regionali (incluse 7 leggi nella loro interezza) a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del piano integrato della cultura.

- “1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta”.

Calabria

Sono due le disposizioni rilevanti con riguardo ai profili trattati nel presente paragrafo:

- la prima attiene alla redazione dei testi unici, disciplinata nell'articolo 44, i cui primi tre commi si riportano di seguito:

- “1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.
3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.”;

- la seconda (articolo 43, comma 5) disciplina, pur senza definirli tali, regolamenti che sembrano rientrare nella fattispecie della delegificazione: “Nelle materie di competenza esclusiva della Regione che non siano riservate alla legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Giunta, sulla base della legge regionale di autorizzazione, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, adotta i regolamenti delegati di cui al comma 3”.

Emilia-Romagna

Si segnalano due disposizioni:

- l'articolo 28, concernente poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa, attribuisce a quest'ultima, tra l'altro, la potestà di "esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- l'articolo 54, comma 2, dà facoltà al Consiglio di incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie. Il comma 4, reca una previsione analoga a quella contenuta nell'articolo 44, comma 3, dello Statuto calabrese: Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

Friuli Venezia Giulia

L'articolo 47 del nuovo Statuto, approvato dal Consiglio regionale ed attualmente all'esame della Camera (A. C. n. 519), all'articolo 47, individua le seguenti fonti regionali:

- lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;
- la legge regionale statutaria;
- la legge regionale;
- il *referendum* regionale;
- il testo unico regionale;
- il regolamento regionale.

L'articolo 51 prevede che l'Assemblea legislativa possa delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.

L'articolo 53 demanda alla legge regionale statutaria la disciplina dei tipi di regolamento regionale e del procedimento per la loro emanazione.

Lazio

Si segnalano tre disposizioni:

- l'articolo 33, concernente le funzioni delle Commissioni permanenti, prevede tra l'altro che esse si riuniscano in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio;

- l'articolo 36, comma 3, dispone che la Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso;

- l'articolo 47, comma 1, indica, tra le varie tipologie di regolamenti che possono essere adottati dalla Giunta, i "regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto. Tali regolamenti, a norma del successivo comma 3, "sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria. Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione".

Liguria

L'articolo 50 dello Statuto disciplina il procedimento di approvazione dei regolamenti regionali da parte della Giunta, prevedendo il "parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole".

Marche

Si segnala esclusivamente che l'articolo 32 attribuisce al Consiglio la potestà di elaborare testi unici.

Piemonte

L'articolo 27, sull'esercizio della potestà regolamentare, reca una articolata disciplina, attribuendo le competenze in materia sia alla Giunta, sia al Consiglio e prevedendo la facoltà per il Consiglio di autorizzare la Giunta all'emanazione di regolamenti di delegificazione:

- “1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate”.

Puglia

L'articolo 44 (attribuzioni della Giunta regionale) recita:

- “1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei

regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.

2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.

3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione”.

Toscana

Come già segnalato, lo Statuto toscano è l'unico ad individuare le fonti normative regionali, così indicate (articolo 39): lo Statuto, le leggi, i regolamenti. Dispone inoltre che le leggi e i regolamenti sono motivati, nei modi previsti dalla legge.

La disciplina dei regolamenti recata dall'articolo 42 appare analoga a quella piemontese:

“1. La Regione esercita il potere regolamentare mediante regolamenti di attuazione delle leggi regionali, regolamenti delegati dallo Stato, regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie.

2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.

3. I regolamenti delegati dallo Stato sono approvati dal consiglio.

4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.

5. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta”.

Circa l'attività consultiva sugli atti della Giunta, l'articolo 19, comma 5, dispone che “le commissioni esprimono pareri sugli atti di competenza degli organi di governo regionale, nei casi previsti dallo Statuto”.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che la già citata Commissione di controllo "esprime pareri preventivi sulla coerenza degli atti con la programmazione regionale: se il parere è negativo, l'atto è dichiarato improcedibile, salvo espressa conferma dell'organo che l'ha deliberato".

Umbria

Gli articoli 39 e 40 trattano rispettivamente la potestà regolamentare e l'elaborazione di testi unici.

In base all'articolo 39, la potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Il comma 2 dell'articolo, pur senza esplicitarlo, sembra fare riferimento ai regolamenti di delegificazione, disponendo che "il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del Regolamento stesso".

L'articolo 40 disciplina le procedure per l'emanazione dei testi unici in modo simile agli Statuti della Calabria e dell'Emilia-Romagna. Si riportano i primi tre commi dell'articolo:

"1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all'approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione".

Appare interessante anche il comma 5, il quale stabilisce che “nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare”.

1.8. Obblighi informativi della Giunta al Consiglio

Nel presente paragrafo ci si limita a segnalare le disposizioni più rilevanti ed a carattere innovativo contenute negli Statuti, prescindendo da una puntuale ricognizione di tutti i casi nei quali la Giunta è chiamata a riferire al Consiglio.

Abruzzo

Le disposizioni interessanti sono due, che pongono in capo al Presidente della Giunta obblighi informativi in merito a quanto succede in relazione con gli altri livelli territoriali. In particolare:

- l’articolo 44, comma 4 stabilisce che “il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri”;

- l’articolo 68, comma 2, impone un analogo obbligo in merito ai lavori delle Conferenze Stato-Regioni ed unificata.

Emilia-Romagna

L’articolo 12, comma 1, lettera e) dello Statuto demanda alla legge il compito di determinare “le modalità necessarie per rispettare il diritto dell’Assemblea ad ottenere un’adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva” circa le relazioni con l’Unione europea, con specifico riguardo alla fase ascedente.

Analoghe disposizioni concernono l'informazione in materia di accordi internazionali e rapporti interregionali internazionali (articolo 13, comma 3) e di intese con altre Regioni (articolo 25, comma 1).

L'articolo 46 impone alla Giunta ulteriori obblighi informativi riguardanti:

- i ricorsi di legittimità costituzionale ed i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;

- una informativa annuale sulla sua attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani;

- una informativa almeno semestrale circa "le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o di Conferenza unificata".

L'articolo 64, comma 4, infine, dispone che l'Assemblea venga preventivamente informata in modo adeguato dell'atto costitutivo di enti o aziende, degli eventuali patti parasociali e delle loro eventuali modifiche.

Liguria

L'articolo 5, comma 1, reca una disposizione parzialmente analoga a quelle previste dall'articolo 13, comma 3, e dall'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Emilia-Romagna, prevedendo che il Presidente della Giunta possa concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni soltanto "previa comunicazione al Consiglio".

Marche

L'articolo 47, comma 4, impone alla Giunta regionale di "riferire periodicamente al Consiglio sulla rispondenza dell'operato degli enti, aziende ed agenzie agli indirizzi stabiliti".

Piemonte

Si segnalano tre obblighi di informazione, riguardanti:

- i ricorsi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale (articolo 56, comma 2, lettera f));
- la presentazione, ogni anno, oltre che del documento di programmazione economico-finanziaria e del bilancio di previsione, di una relazione sullo stato di attuazione della programmazione (articolo 63, comma 6);
- una informativa periodica al Consiglio regionale sui lavori della Conferenza Stato-Regioni (articolo 98, comma 2).

Puglia

L'articolo 26, comma 2, lettera c), stabilisce che il Presidente del Consiglio può richiedere al Presidente della Giunta lo svolgimento di comunicazioni in Consiglio su argomenti di interesse generale.

Toscana

La previsione più interessante concerne una reciproca informazione tra presidente della Giunta e Presidente del Consiglio “sulle attività svolte in sede comunitaria nell’ambito delle rispettive competenze” (articolo 70, comma 2).

Umbria

L'articolo 65, comma 2, lettera k) pone in capo al Presidente della Giunta l'obbligo di presentare “al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l'attività svolta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale” e di indicare “gli atti di programmazione, che l'esecutivo intende proporre nell'anno successivo”.

2. LE LEGGI ELETTORALI.

Come è noto, il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta delle Regioni a Statuto ordinario è disciplinato in via suppletiva, qualora la Regione non si sia dotata di una propria normativa, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, *Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*, e successive modificazioni.

2.1. Il sistema elettorale della legge statale: una sintesi

L'elezione dei Consigli e dei Presidenti delle Giunte delle Regioni a Statuto ordinario avviene con un sistema che è proporzionale in ambito circoscrizionale (il territorio delle province) e proporzionale nella ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti, ma maggioritario nell'esito finale del voto: alla lista o alla coalizione vincente (quella collegata al candidato che è eletto Presidente della Giunta regionale) è garantita comunque l'assegnazione del 60, o del 55 per cento dei membri del Consiglio regionale.

La legge n. 43 del 1995 ha introdotto una 'correzione' maggioritaria nell'originario modello proporzionale della legge n. 108 del 1968: il 20 per cento dei seggi, sottratto alla ripartizione nelle circoscrizioni provinciali, è attribuito ad una lista regionale che esprime un candidato capolista, così chiamato da quando la Costituzione attribuiva al Consiglio regionale l'elezione del Presidente e della Giunta. Con la riforma costituzionale del 1999 e l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale il sistema è stato ulteriormente adattato (v. le disposizioni transitorie dell'articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999) alla elezione del Presidente, identificato ancora come capolista della lista regionale (coalizione) vincente o direttamente indicato (nelle leggi elettorali regionali che recepiscono questo modello) come candidato alla presidenza della Giunta.

Questo sistema 'risultante' è un sistema a turno unico che si articola su di un doppio livello di candidature, l'espressione di due voti da parte dell'elettore, un doppio sistema di calcolo e di attribuzione dei seggi secondo regole che consentono di determinare l'esito maggioritario.

Partiti e gruppi politici presentano liste di candidati nelle singole circoscrizioni – corrispondenti alle province di ciascuna regione – e liste regionali che esprimono, ciascuna, un capolista o candidato alla Presidenza della Giunta. Le liste regionali sono necessariamente collegate ad una o più liste provinciali formando in tal modo coalizioni. La lista regionale, o il candidato alla Presidenza che ottiene il maggior numero di voti (la maggioranza relativa), determina l'esito maggioritario della elezione. Alla sua coalizione (o al suo gruppo di liste) è comunque assegnata la maggioranza

dei seggi, in misura determinata dalla percentuale dei voti ch'egli ha ottenuto con la lista regionale (55 o 60 per cento dei componenti il Consiglio regionale).

I seggi da ripartire nelle circoscrizioni (pari all'80 per cento dei componenti il Consiglio regionale) sono assegnati con metodo proporzionale sulla base di quozienti interi nella circoscrizione e dei maggiori resti in sede di collegio unico regionale. L'espressione del voto di preferenza da parte dell'elettore (un solo voto) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.

Si segnala infine che la legge costituzionale 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, ha individuato i seguenti principi fondamentali in materia di sistema di elezione regionale:

“a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo”.

2.2. Le disposizioni statutarie delle Regioni a Statuto ordinario in materia elettorale

Di seguito si riportano le disposizioni statutarie che recano qualche indicazione in materia elettorale, in genere rimandando per la disciplina a leggi specifiche. Occorre segnalare che alcuni Statuti prevedono per l'approvazione della legge elettorale *quorum* particolarmente elevati, evidentemente al fine di garantire una ampia condivisione del sistema prescelto. Qualche Statuto afferma anche il principio della pari opportunità tra i sessi.

Abruzzo

L'articolo 14, al comma 1, stabilisce che il Consiglio sia composto di 40 membri, oltre al Presidente della Giunta regionale ed al candidato alla carica di Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Il comma 2 rimanda alla legge elettorale la definizione del sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità; la legge elettorale può anche "prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. L'ultimo periodo del comma introduce una limitazione all'attività legislativa consiliare in materia elettorale nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura: in tale periodo, "il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere".

Calabria

L'articolo 38 stabilisce, al comma 1, che "la legge elettorale regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, disciplina:

- a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali;
- b) le modalità di indizione delle elezioni politiche regionali;
- c) le modalità di proclamazione degli eletti al Consiglio;
- d) la rappresentanza in Consiglio di ogni Provincia".

Il comma 2 affida alla legge regionale il compito di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Emilia-Romagna

L'articolo 29 afferma al comma 1 che "l'Assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto". Il comma 2, prevede che ne facciano parte 65 membri, cui si aggiungono (analogamente a quanto stabilito dallo Statuto abruzzese) "il Presidente della

Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto”.

Lazio

L'articolo 19 stabilisce alcuni principi fondamentali relativi al *quorum* di approvazione della legge elettorale, alla parità di accesso alle cariche ed alla garanzia per tutte le province di essere rappresentate in Consiglio. Si riporta di seguito il testo dell'articolo:

“1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte settanta consiglieri e il Presidente della Regione.

2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive.

3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale”.

Liguria

L'articolo 14, al comma 3, stabilisce un *quorum* particolarmente elevato per l'approvazione della legge elettorale regionale e delle sue eventuali modifiche, pari alla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali.

Marche

Gli articoli 6, comma 2, e 11 non recano particolari specificazioni circa la legge elettorale.

L'Articolo 7 si limita a precisare che il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio.

Piemonte

L'articolo 17, al comma 4, dispone che "la legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio".

Toscana

La previsione più interessante è contenuta nell'articolo 35, comma 3, il quale dispone che "la nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente, secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale".

Umbria

L'articolo 42 stabilisce che "il Consiglio regionale è composto di trentasei membri, oltre al Presidente della Giunta regionale". Il comma 3 rinvia alla legge elettorale la previsione di "incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato".

L'articolo 66 dello Statuto umbro reca una disciplina sostanzialmente analoga a quella della Toscana, pur parlando di "incompatibilità" della carica di componente della Giunta con quella di consigliere regionale: prevede infatti il subentro ai consiglieri nominati assessori dei primi dei candidati non eletti nella stessa lista e precisando che il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il consigliere mantiene la carica di assessore: qualora, prima della fine della legislatura, il consigliere nominato assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale.

2.3. Le leggi elettorali delle Regioni a Statuto ordinario

Le Regioni a Statuto ordinario che si sono dotate di una o più leggi elettorali sono le seguenti: Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Toscana.

La presente ricognizione si limita a dare sintetico conto delle più significative disposizioni in materia di sistema e di formula elettorale, evidenziando innanzi tutto che, salvo le significative modificazioni introdotte dalla Regione Toscana e la soppressione della lista regionale nella legge della Regione Puglia, le altre leggi elettorali regionali o adottano interamente il sistema delle leggi nazionali o introducono aggiustamenti e adattamenti che hanno influenza più sul sistema politico che non sulla formula elettorale. Così, l'innalzamento della soglia di accesso alla ripartizione dei seggi (Puglia e Calabria), o la soppressione o riduzione dell'onere della sottoscrizione delle liste (Lazio, Calabria, Puglia, Toscana). Il sistema adottato dalle leggi statali n. 108/1968 e n. 45/1993 e dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 resta sostanzialmente confermato in tutti i suoi aspetti significativi: ripartizione dei seggi tra voto proporzionale e maggioritario, determinazione del premio di maggioranza, modalità di espressione del voto (nessuna regione sopprime il 'voto disgiunto' e solo la Toscana il voto di preferenza). In particolare:

- Nessuna modifica sostanziale nella legge della regione Lazio (legge regionale n. 2/2005). Soltanto una specificazione relativa alla determinazione del numero di seggi da assegnare alla lista regionale del candidato proclamato alla Presidenza: poiché i componenti il Consiglio regionale sono 71, mentre i seggi assegnati al Consiglio sono 70, l'articolo 6 della legge specifica che le misure del 10 e del 20 per cento per la determinazione del numero dei seggi da assegnare come premio di maggioranza sono riferite ai (70) seggi assegnati al Consiglio.
- Più consistente la modificazione introdotta dalla legge della regione Puglia con la soppressione delle liste regionali (il c.d. 'listino'; l.r. n. 2/2005, art. 9). La legge specifica, infatti, che la 'lista regionale' è formata soltanto in sede di assegnazione dei seggi ai candidati «*esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale*». Questi seggi sono assegnati proporzionalmente ai gruppi di liste che fanno parte

della coalizione collegata al candidato proclamato presidente e, tra queste, ai candidati delle liste provinciali. La legge reca poi gli adattamenti da apportare alle leggi (dello Stato) n. 108/1968 e 45/1993 perché le disposizioni relative al voto alle liste regionali siano intese come riferite al voto espresso per i candidati alla carica di Presidente della regione. Anche la scheda elettorale viene di conseguenza modificata.

- Anche la legge della regione Toscana sopprime le liste regionali (il c.d. 'listino') ma conserva la distinzione fra candidature provinciali e candidature regionali. Queste ultime sono inserite in modo distinto (nella scheda per la votazione e nei manifesti elettorali) nelle liste provinciali. Ciascuna lista deve contenere (secondo la scelta che ciascuna compie) uno o due candidati regionali. Questi, al pari di quelli provinciali, non sono votati individualmente. La legge toscana (unica fra le leggi elettorali regionali) sostituisce interamente la normativa statale e detta una disciplina sostitutiva che conserva l'impianto del sistema di elezione ma modifica alcuni aspetti dell'espressione del voto e alcune parti delle regole per l'assegnazione dei seggi. Quanto alle prime, oltre la soppressione della lista regionale, va segnalata la modificazione della scheda per l'espressione del voto (dove entrano i candidati regionali) e la soppressione del voto di preferenza. L'assegnazione dei seggi viene poi interamente 'regionalizzata': i seggi sono assegnati ai gruppi di liste soltanto in sede di collegio unico regionale, con la sola garanzia per le circoscrizioni, di una correzione successiva nel caso in cui una circoscrizione non ottenga nemmeno un seggio in una qualsiasi delle sue liste provinciali. Il sistema prevede inoltre garanzie per la formazione della maggioranza (in misura uguale a quelle stabilite dal sistema della legge statale) e per le minoranze che ottengono comunque almeno il 35% dei seggi assegnati al Consiglio. Il metodo di ripartizione dei seggi tra gruppi di liste nel CUR è proporzionale (d'Hondt, corretto da una previa assegnazione di un seggio a ogni lista che supera la soglia di accesso) e consente di proclamare consigliere regionale – in prelazione su altri candidati della liste – tutti i candidati non eletti alla carica di presidente della Giunta. Inoltre, la garanzia della maggioranza dei seggi del Consiglio (55 o 60 per cento) e l'elezione dei candidati non eletti alla carica di presidente sono assicurate senza ricorrere all'aumento in 'soprannumero' dei seggi del Consiglio regionale.

2.4. Le leggi elettorali delle Regioni a Statuto speciale

La legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, reca modifiche agli Statuti speciali della Regione Siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige.

Analogamente a quanto fatto con la legge costituzionale n. 1/1999 per le Regioni a statuto ordinario, le modifiche apportate a ciascuno Statuto attribuiscono alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza legislativa sul proprio sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità.

Per ciascuno statuto, la legge costituzionale n. 2/2001 detta inoltre la disciplina transitoria per le elezioni regionali fino all'entrata in vigore della normativa di ciascuna Regione, uniformando il sistema elettorale a quello in vigore per le Regioni a statuto ordinario.

Di seguito si dà conto della situazione attuale in ciascuna Regione a Statuto speciale.

Friuli Venezia Giulia

- Il Consiglio regionale aveva approvato in data 5 marzo 2002 la legge *“Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali”*. Sottoposta a referendum secondo le disposizioni dell'articolo 12 dello Statuto, non è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi e quindi non è stata promulgata.
Statuto: L.Cost. 31-1-1963 n. 1, articoli 12-15
L.Cost. 31-1-2001 n. 2, articolo 5
- Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

- Legge regionale approvata ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto¹⁰ l'1 marzo 2007 – *Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*. La legge è stata approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto a maggioranza assoluta dei componenti. E' stata pertanto trasmessa in data 7 marzo 2007 al Presidente della Regione per la pubblicazione prevista dall'articolo 12 citato, ai soli fini della decorrenza del termine di tre mesi entro il quale un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono richiedere che si faccia luogo a referendum regionale prima della promulgazione. Ai predetti fini, la legge è stata pubblicata sul BUR - Supplemento ordinario n. 9 del 14 marzo 2007.

Sardegna

- Non è stata emanata la legge elettorale.
Statuto: L.Cost. 26-2-1948 n. 3, articoli 15-18
L.Cost. 31-1-2001 n. 2, articolo 5

Sicilia

- L'Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 5 agosto 2004 la delibera legislativa: "*Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali*".
Il Commissario di Governo ha impugnato la delibera innanzi la Corte costituzionale (ricorso n. 84, depositato il 20/8/2004, pubblicato sulla GU 1° serie speciale n. 39 del 6/10/2004)

¹⁰ Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1- Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Art. 12 (...):

"La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

(*Commi così modificati dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.*)

La legge è stata poi pubblicata con omissione delle parti impugnate (articolo 11, sulle incompatibilità); l'ordinanza n. 196/2005 (GU del 4/5/2005) ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per pubblicazione della legge con omissione delle parti censurate.

- Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, *Elezioni dei deputati all'Assemblea regionale siciliana*.
- Legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, *Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali*.

La legge è stata promulgata dal Presidente della Regione in seguito all'approvazione dell'Assemblea regionale siciliana e al referendum indetto ai sensi dell'articolo 17-bis dello Statuto regionale in data 15 maggio 2005 che ha dato risultato favorevole.

Valle d'Aosta

- Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, *Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*
- Legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, *Modificazioni alla L.R. 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)*
- Statuto: L.Cost. 26-2-1948 n. 4, artt. 15-18
- L.Cost. 31-1-2001 n. 2, articolo 2

Regione Trentino-Alto Adige

- L'articolo 4 della legge costituzionale n. 2/2001 reca modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: dispone che il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige è costituito dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano; attribuisce alle due province la potestà legislativa in ordine alla forma di Governo, il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità; per la Provincia autonoma di Bolzano dispone che il Consiglio provinciale sia eletto con sistema proporzionale; detta inoltre altre disposizioni a tutela delle minoranze di lingua ladina.
- Statuto: D.P.R. 31-8-1972 n. 670, articoli 25, 36-37, 47-50
- L.Cost. 31-1-2001 n. 2, articolo 4

Provincia autonoma di Trento

- Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”

Provincia autonoma di Bolzano

- Non è stata emanata la legge provinciale elettorale. La legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno 2003, ha dettato norme integrative della legge provinciale n. 7/1983 e le disposizioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni secondo le disposizioni dettate dagli articoli 47 e 48 dello Statuto.

3. L'ATTIVAZIONE DI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA (ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE)

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione recita: *“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”*

Di seguito vengono illustrate le esperienze delle Regioni nelle quali sono presenti iniziative per l'applicazione del suddetto articolo.

Lombardia

Il 27 luglio 2006 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno concernente *“Priorità e richieste della Regione Lombardia al Governo nazionale”*, con il quale, tra i vari punti, si impegnava la Giunta regionale *“ad attivare le procedure che l'attuale Costituzione consente per l'assegnazione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”*.

Anche a seguito del citato ordine del giorno, la Giunta regionale, il 15 settembre 2007, ha approvato, con DGR n. VIII/ 003159, il DOC n. 4 *“Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Lombardia, ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione”*, destinato ad avviare un percorso di confronto per verificare concretamente la capacità e potenzialità di ampliamento degli ambiti di azione regionale, all'interno del principio di leale collaborazione tra istituzioni e assumendo l'unità nazionale e la solidarietà interregionale quale elemento fondante della sua azione. Per quanto concerne i contenuti, nel documento già sono sottolineati alcuni ambiti nei quali sussiste una richiesta, da parte dei cittadini, di servizi sempre più qualificati e sempre meno onerosi per la collettività: a livello esemplificativo, l'ambiente, l'energia, la ricerca, le infrastrutture, la sanità, i giudici di pace ed altri.

Nel suddetto documento la Giunta ipotizza un percorso che vede la predisposizione di una proposta di piattaforma quale base di avvio di un

percorso nel quale il Consiglio regionale gioca un ruolo da protagonista, per arrivare ad un documento, approvato dallo stesso Consiglio, da sottoporre al Governo.

Il DOC 4 è stato esaminato dalla II Commissione Affari istituzionali nella seduta del 28 settembre 2006.

Successivamente, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione 7 novembre 2006, n. VIII/3478, il DOC 5 "*Documento di ricognizione dei possibili ambiti di attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione*", che è stato trasmesso al Consiglio regionale ed assegnato alla II Commissione in sede referente e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni.

In questo documento, che rappresenta in un certo senso la specificazione e quindi il naturale seguito del precedente DOC 4, viene fatta una ricognizione dei possibili ambiti di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

L'approvazione da parte della Giunta regionale di questo documento è avvenuta a seguito di numerosi approfondimenti tecnici da parte degli uffici, finalizzati all'individuazione di possibili settori per i quali chiedere una autonomia rafforzata.

Accogliendo le possibilità offerte dal rinnovato titolo V della Costituzione, pur in un quadro di unitarietà, Regione Lombardia ha deciso di avvalersi degli spazi offerti dal testo costituzionale, sperimentando politiche innovative, anche attraverso intese con il Governo, nonché richiedendo maggiore autonomia per rispondere più adeguatamente alle nuove istanze delle parti sociali ed economiche di una *governance* più efficace.

I criteri fondamentali su cui costruire il percorso sono quelli della sussidiarietà, sia orizzontale che verticale e della semplificazione.

Nel documento sono elencati alcuni possibili ambiti di particolare interesse, tenendo conto delle specificità della Regione Lombardia: tra queste la realtà dell'impresa lombarda, il cui sviluppo è strettamente connesso ai principi di liberalizzazione e semplificazione, per rimuovere i vincoli che ne frenano l'azione.

Tra i possibili ambiti indicati dal documento si segnalano il tema della giustizia di pace, con la finalità di snellire e velocizzare il contenzioso, l'istruzione, riconoscendo il grande investimento sul capitale umano come fattore di sviluppo, la tutela e valorizzazione dei beni culturali, le infrastrutture, l'ambiente e i servizi pubblici locali.

Il 13 novembre, nel corso dello specifico dibattito in merito all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, è stato

approvato l'ordine del giorno n. 258 concernente *forme di attuazione della parte II del Titolo V della Costituzione*, con il quale sono state impegnate le Commissioni a sviluppare gli indirizzi espressi nella seduta e a sottoporre al Consiglio le determinazioni utili al conseguimento degli obiettivi indicati nel dibattito stesso. Durante il dibattito sono state, altresì, individuate, prioritariamente, le seguenti materie: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela e valorizzazione dei beni culturali e organizzazione della giustizia di pace.

Il 16 novembre 2006 la II Commissione ha dato inizio alla discussione del provvedimento, ipotizzando un *iter* procedurale, tenuto conto anche del carattere fortemente innovativo sia della procedura che dei contenuti da dare al documento da sottoporre al Governo ai fini dell'intesa.

In tal senso, gli uffici del Consiglio, anche alla luce della dottrina sviluppatasi sulla materia, hanno prodotto un documento nel quale si ipotizzano le varie fasi procedurali: dopo i due documenti della Giunta regionale che hanno avviato l'iniziativa, nel documento tecnico si evidenzia come la risoluzione (di iniziativa della Commissione, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento interno del Consiglio regionale) possa essere lo strumento consiliare utile ad avviare il percorso istituzionale.

Nello stesso documento tecnico vengono anche analizzati i passaggi relativi agli enti locali da sentire e alla presentazione della proposta al Parlamento.

Altri documenti di carattere generale contenenti studi e proposte in merito all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono stati predisposti dal Gruppo Lega Lombarda-Lega Nord-Padania e dall'Ulivo.

Nella seduta del 21 novembre 2006, alla quale ha partecipato anche l'Assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali, Romano Colozzi, la Commissione ha concordato di costituire un gruppo di lavoro, formato da alcuni consiglieri della Commissione nonché da tecnici del Consiglio e della Giunta per un approfondimento sulle modalità procedurali e sui contenuti, in modo da definire, dal punto di vista tecnico, un elenco delle possibili materie sulle quali lavorare, da valutare poi politicamente in sede di Commissione.

Il gruppo di lavoro si è riunito tre volte: durante l'ultima seduta sono stati invitati per una audizione i direttori generali della Giunta regionale dei settori Culture, identità ed autonomia della Lombardia e Qualità dell'Ambiente, nonché il coordinatore dei Giudici di pace di Milano, per acquisire approfondimenti sulle materie di loro competenza.

Contestualmente alle riunioni del gruppo di lavoro istituito in seno alla Commissione, gli uffici del Consiglio e della Giunta hanno tenuto numerosi incontri, predisponendo una serie di approfondimenti sulle possibili materie da

inserire nella risoluzione, producendo relazioni e schede tecniche nelle quali venivano dettagliate le funzioni relative alle singole materie per le quali chiedere una maggiore autonomia.

Nel prosieguo dell'istruttoria (1 e 8 febbraio 2007) la Commissione ha integrato il documento tenendo anche conto dei pareri espressi e delle integrazioni proposte dalle Commissioni I (richiesta di inserire la materia previdenza complementare e integrativa), III (richiesta di approfondire la possibilità di definire ambiti di autonomia in tema di tutela della salute e previdenza integrativa), VI (richiesta di inserire – oltre la tutela dell'ambiente ed ecosistema – i servizi di pubblica utilità e la protezione civile) e VII (ordinamento della comunicazione).

Nella seduta del 27 febbraio 2007 è stata comunicata la predisposizione di una bozza di risoluzione formulata dagli uffici del Consiglio e della Giunta regionale da sottoporre alla Commissione e al Consiglio regionale, nella quale sono state riprese le proposte emerse durante le sedute di commissione nonché alcune di quelle indicate nei pareri delle Commissioni.

Nella successiva seduta (13 marzo 2007) la bozza di risoluzione è stata riformulata, chiarendo alcuni aspetti, ed integrata in seguito alle proposte della Giunta regionale e dei Gruppi Consiliari, anche di minoranza.

Un documento emendativo è stato presentato nella seduta finale del 26 marzo 2007 dai Consiglieri dell'Ulivo, con proposte sulle materie tutela dei beni culturali, organizzazione della giustizia di pace, ordinamento della comunicazione, previdenza complementare e integrativa, infrastrutture, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, università: programmazione dell'offerta formativa e delle sedi, cooperazione transfrontaliera: alcune di queste proposte sono state inserite come nuove materie della risoluzione, altre hanno integrato o modificato proposte già esistenti.

In particolare sono stati inseriti la materia "previdenza complementare ed integrativa", (già inserita a seguito del parere della I Commissione e riformulata da un emendamento del gruppo Lega Nord), la materia "ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi" (emendamento formulato dal gruppo UDC), la materia "cashe di risparmio, cashe rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" (emendamento presentato dal gruppo Italia dei Valori), la materia "Infrastrutture" (emendamento presentato dall'assessore alle Infrastrutture e mobilità, Raffaele Cattaneo, presente alla seduta conclusiva), le materie "Università" e "Cooperazione transfrontaliera" (emendamenti presentati dall'Ulivo); è stata inoltre riformulata la parte relativa ai beni culturali, presente l'Assessore alla cultura, Massimo Zanello, anche

accogliendo alcune indicazioni dell'Ulivo.

La proposta di risoluzione approvata dalla II Commissione nella seduta del 26 marzo 2007 – RIS n. 5 “*Risoluzione concernente l’iniziativa per l’attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione*” risulta pertanto relativa ai seguenti ambiti di materia:

- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- tutela dei beni culturali
- organizzazione della giustizia di pace
- organizzazione sanitaria
- ordinamento della comunicazione
- protezione civile
- previdenza complementare e integrativa
- infrastrutture
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi
- università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi
- cooperazione transfrontaliera
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Con tale atto si impegna il Presidente della Giunta regionale:

- 1.** ad avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere una intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione, con riferimento ai sopraccitati ambiti di materia
- 2.** ad ampliare il confronto con il Governo a quelle materie di competenza concorrente per le quali l’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenga necessario per consentire il raggiungimento dei principali obiettivi della programmazione regionale;
- 3.** a garantire adeguata e tempestiva informativa al Consiglio regionale

sugli sviluppi della fase negoziale.

4. ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali.

Il 3 aprile 2007 la proposta di risoluzione è stata approvata a larga maggioranza dal Consiglio regionale.

La risoluzione approvata ed il DOC 5 sono stati trasmessi alla Conferenza delle autonomie locali.

Piemonte

In riferimento all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è stata depositata, nel settembre 2006, la proposta di deliberazione n. 208 recante *“Approvazione del documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione”*, di iniziativa dei consiglieri Rossi, Dutto e Novero del Gruppo Lega Nord.

La Presidente della Regione Piemonte, ha presentato un documento (30 ottobre 2006) *“Prime riflessioni per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell' articolo 116, comma 3, della Costituzione”*, destinato a fornire spunti di riflessione per un confronto finalizzato a verificare ambiti prioritari di interesse e intervento su cui indirizzare l'azione regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra istituzioni, ferma restando l'unità nazionale e la solidarietà interregionale.

Le proposte riguardano materie di interesse particolarmente rilevanti sotto i profili dello sviluppo economico, della programmazione di specifiche politiche di governo del territorio e della valorizzazione e promozione degli aspetti più significativi della cultura piemontese.

Più in particolare, nel documento della Presidente della Regione Piemonte vengono elencate e dettagliate alcune materie: beni culturali, istruzione, università e ricerca scientifica, infrastrutture, ambiente.

Alla luce di questo documento, si è svolto, il 31 ottobre 2006, un dibattito in aula consiliare durante il quale è stato approvato l'ordine del giorno n. 480 *“Attuazione dell'articolo 116 della Costituzione”*, che rinvia *“alla Commissione consiliare competente il prosieguo della discussione per definire, attraverso un ampio e unitario confronto, le linee di una possibile proposta di riforma, promuovendo attorno ad essa una vasta concertazione*

della società piemontese.”

A seguito del dibattito consiliare del 31 ottobre, l'VIII Commissione permanente (Affari istituzionali) del Consiglio regionale ha avviato la discussione generale in merito all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione nella seduta del 6 novembre 2006; il Presidente della VIII Commissione ha sottoposto alla Commissione stessa una proposta finalizzata a definire i tempi con cui procedere alla discussione inerente l'attuazione dell'art. 116 della Costituzione.

La proposta prevede:

- la presentazione in Commissione, entro un mese, di una nota relativa alla metodologia da seguire nella discussione;
- a partire dalla seconda metà di dicembre l'avvio della discussione vera e propria, previa acquisizione da parte dei Commissari della documentazione necessaria che comprenderà, in particolare, la proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 208 (Approvazione del documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, 117 119 della costituzione), già assegnata alla Commissione, il documento presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale recante le prime riflessioni per l'avvio del procedimento di cui all'art.116, comma terzo, della Costituzione, nonché il materiale concernente l'esperienza delle altre Regioni e la dottrina vertente sul tema;
- entro fine marzo 2007, la presentazione al Consiglio regionale di una relazione sul lavoro svolto dalla Commissione.

La proposta è stata generalmente condivisa, con qualche perplessità sulla tempistica, considerato la rilevanza della tematica.

L'VIII Commissione ha tenuto un'altra riunione sulla tematica il 27 dicembre 2007, durante la quale sono stati distribuiti alcuni documenti di lavoro che comprendono, in particolare, il quadro della normativa di riferimento, un documento di approfondimento tematico concernente i problemi procedurali connessi all'attuazione dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione - entrambi predisposti dagli uffici della Commissione - nonché la documentazione relativa alle altre Regioni che risultano ad oggi avere avviato un proprio percorso finalizzato all'attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, quali Lombardia, Veneto e Toscana.

Il Presidente ha proposto alla Commissione un percorso metodologico

da seguire, che prevede l'audizione della Presidente della Regione sui contenuti del documento già presentato dalla Giunta regionale nella seduta consiliare del 31 ottobre 2006, l'audizione delle associazioni rappresentative degli Enti locali (ANCI, ANPCI, UPP, Lega delle Autonomie Locali, UNCEM) e la fase di discussione nel merito dell'VIII Commissione.

La metodologia proposta è stata condivisa dalla Commissione, ma da più parti è stata sottolineata la necessità di prevedere anche momenti di confronto ed approfondimento con gli Assessori competenti, nonché con le altre Commissioni consiliari.

La seduta del 29 gennaio 2007 è stata dedicata all'intervento della Presidente della Giunta regionale, la quale, oltre al tema relativo all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha anche affrontato la problematica dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione sul federalismo fiscale. La Presidente ha indicato, tra le possibili materie sulle quali richiedere una maggiore autonomia, la Giustizia, limitatamente ai Giudici di Pace, le norme generali sull'Istruzione nonché le materie relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali. Ha comunque suggerito di dare un incarico di approfondimento agli uffici della Giunta e del Consiglio per decidere le materie sulle quali la Regione intende chiedere competenze aggiuntive e far partire contestualmente degli approfondimenti in coordinamento con le commissioni consiliari competenti.

Emilia-Romagna

L'argomento non è attualmente in trattazione.

E' stata presentata una mozione dal consigliere Renzi (Alleanza Nazionale) per approvare il documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione (documento in data 29/11/06).

Nell'allegato "Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 116, 117 e 119 della Costituzione", si prevede l'avvio di un confronto per la definizione della proposta di negoziazione con lo Stato di attuazione dell'art. 116, terzo comma, dell'articolo 117 e dell'articolo 119 della Costituzione.

Nel documento si evidenzia come l'individuazione puntuale delle materie sarà condotta partendo da quelle di più diretto impatto sui cittadini e

sulle imprese, ambiti la cui gestione a livello regionale può garantire un più efficace impatto dell'intervento pubblico e adeguate economie di produzione .
Ad esempio:

Infrastrutture, Energia, Sanità e politiche sociali, Trasporti pubblici, Turismo, Beni culturali, Ambiente e difesa del suolo e della costa, Agricoltura, Internazionalizzazione delle imprese e commercio estero, Istruzione, Ricerca, Sicurezza, Giustizia di pace.

Per quanto concerne il percorso, in coerenza con le motivazioni e gli indirizzi enunciati, vi è intenzione di perfezionare la proposta di piattaforma di negoziazione attraverso un confronto articolato che, a partire dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, veda coinvolti gli enti locali, le rappresentanze sociali ed economiche.

Il documento infine auspica che la piattaforma che verrà presentata al Governo, dopo il varo dell'Assemblea Legislativa, possa essere il risultato di una larga convergenza dell'Emilia-Romagna sugli strumenti che, all'interno della Carta Costituzionale vigente, sono necessari per un sostegno adeguato a favore di tutta la comunità nazionale.

Veneto

L'unica iniziativa è la presentazione della proposta di legge statale n. 8 "*Proposta di legge statale ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione*"(di iniziativa di consiglieri dei gruppi Ulivo, Partito socialista europeo, Veneto con Carraro, Partito comunisti italiani, Verdi) in data 28 marzo 2006.

Nella proposta, accompagnata da una dettagliata relazione, si ipotizza una richiesta di maggiore autonomia nelle seguenti materie:

cooperazione transfrontaliera; rapporti internazionali e con l'Unione europea; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; governo del territorio; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; banche a carattere regionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione

Toscana

Sono state avviate nella scorsa legislatura dal Presidente della Giunta Regionale le procedure per due richieste ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di beni culturali e beni ambientali, che però, essendo terminata la legislatura prima del completamento del loro iter in Consiglio regionale sono decadute. Non sono state per ora ripresentate.

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
Lombardia	<p>DOC n. 4 "Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Lombardia, ai sensi degli articoli 116,117 e119 della Costituzione" (DGR n. VIII/003159 del 15 settembre 2007);</p> <p>DOC n. 5 "Documento di ricognizione dei possibili ambiti di attuazione dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione" (DGR n. VIII/3478 del 7 novembre 2006)</p>	<p>ODG n. 189 del 27/7/2006 "Priorità e richieste della Regione Lombardia al Governo nazionale";</p> <p>ODG n. 258 del 13/11/2006 "Forme di attuazione della parte II del Titolo V della Costituzione"</p>	<p>Documento Gruppo Lega Nord</p> <p>Documento Ulivo</p>	<p>Il Commissione "Affari Istituzionali" in sede referente;</p> <p>tutte le altre in sede consultiva (assegnazione fatta sul DOC n.5 e secondo quanto previsto dall'ODG n. 258)</p>	<p>-ODG n. 189</p> <p>-DOC n. 4 (discussione in Il Commissione)</p> <p>-DOC n. 5</p> <p>-dibattito consiliare dedicato con approvazione ODG n. 258</p> <p>- fase istruttoria in Il Commissione: costituzione gruppo di lavoro tecnico politico, approfondimento materie con produzione da parte degli uffici Giunta-Consiglio di schede tecniche sulle materie, audizioni</p>	<p>Risoluzione n.5 "Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" (approvata dalla Commissione il 26 marzo 2007 e dal Consiglio regionale il 3 aprile 2007 a larga maggioranza)</p> <p>Prima fase</p>	<ul style="list-style-type: none"> -tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -tutela dei beni culturali -organizzazione della giustizia di pace -organizzazione sanitaria -ordinamento della comunicazione -protezione civile -previdenza complementare e integrativa -infrastrutture -ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi -università: programmazione dell'offerta formativa e delle sedi -cooperazione transfrontaliera -casse di risparmio, casse rurali, aziende

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
					Direzioni generali Giunta, acquisizione pareri Commissioni consultive e contributi dei gruppi consiliari, -approvazione Risoluzione da presentare per l'approvazione al Consiglio; -approvazione della Risoluzione in Consiglio regionale	istruttoria conclusa con l'approvazione di una risoluzione che impegna il Presidente della Giunta regionale 1.ad avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere una intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione, con riferimento ai sopraccitati ambiti di materia 2. ad ampliare il confronto con il	di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
						<p>Governo a quelle materie di competenza concorrente per le quali l'ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenga necessario per consentire il raggiungimento dei principali obiettivi della programmazione regionale;</p> <p>3. a garantire adeguata e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale.</p> <p>4. ad assicurare</p>	

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
						forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali	
Piemonte Fase istruttoria in corso	Documento "Prime riflessioni per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell' art. 116, comma 3, della Costituzione" presentato dalla Presidente della Regione Piemonte il 30 ottobre 2006	ODG n. 480 del 31 ottobre 2006 "Attuazione dell'articolo 116 della Costituzione "	proposta di deliberazione n. 208 "Approvazione del documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione", di iniziativa dei consiglieri Rossi, Dutto e	VIII Commissione "Affari istituzionali"	-presentazione PDDC n. 208 -Documento Presidente della Giunta - Dibattito in aula consiliare ed approvazione ODG n. 480 - fase istruttoria in Commissione (in corso): - definizione procedure e metodologia: -approfondimenti tecnici e predisposizione di		In fase di definizione: nei documenti presentati sono contenute alcune ipotesi -documento della Presidente della Regione Piemonte: beni culturali, istruzione, università e ricerca scientifica, infrastrutture, ambiente PDDC N. 208 Specificità dei territori montani, sanità, infrastrutture, ambiente, energia, giustizia, ricerca, rapporti internazionali e commercio con l'estero.

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
			Novero del Gruppo Lega Nord del 25 settembre 2006		schede sulle materie da parte degli uffici; -coordinamento con le altre Commissioni. - audizioni: Presidente Giunta regionale (già svolta); associazioni enti locali; assessori; - dibattito in Commissione anche alla luce dei documenti presentati; presentazione di una relazione al Consiglio.		

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
Emilia-Romagna L'unica iniziativa è la presentazione della mozione.			Mozione per approvare il <i>documento di indirizzo per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione</i> proposta dal consigliere Renzi (Alleanza Nazionale) in data 29/11/06.		Ipotesi procedurale prevista nel documento -Predisposizione di una articolata e dettagliata piattaforma da parte della Giunta regionale che rappresenterà la base di avvio di un articolato confronto; contributi da parte degli enti locali,delle parti sociali ed economiche e della società civile;		Ipotesi esemplificativa contenuta nel documento: Infrastrutture,energia, sanità e politiche sociali,trasporti pubblici, turismo,beni culturali, ambiente e difesa del suolo e della costa, agricoltura, istruzione, ricerca, sicurezza, giustizia di pace

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
					- presentazione della piattaforma al Governo, dopo il varo dell'Assemblea Legislativa.		
<p>Veneto</p> <p>L'unica iniziativa è la presentazione della proposta di legge statale</p>			<p>Progetto di legge statale n. 8 "Proposta di legge statale ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione"(di iniziativa di consiglieri dei gruppi Ulivo, Partito socialista europeo, Veneto con Carraro, Partito comunisti italiani,</p>	<p>I commissione (sede referente) commissioni interessate per materia (sede consultiva)</p>			<p>Materie previste nella proposta di legge: cooperazione transfrontaliera; rapporti internazionali e con l'Unione europea; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; governo del territorio; protezione civile; previdenza complementare e in-</p>

TABELLA INFORMATIVA STATO ITER ATTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.116 COST.

Regioni	Atti Giunta regionale	Atti Consiglio regionale	Proposte (formali e informali) consiglieri-gruppi consiliari	Commissioni consiliari	Scansione temporale	Atto approvato	Materie sulle quali richiedere maggiore autonomia
			Verdi) del 28 marzo 2006				tegrativa; banche a carattere regionale; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione.

TABELLA DI CONFRONTO DI ULTERIORI FORME DI AUTONOMIA

Materia/Regione	Lombardia (risoluzione approvata n.5/2007)	Piemonte (ancora da definire in fase istruttoria)	Veneto (ancora da definire in fase istruttoria)
Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema	X	X	X
Tutela dei beni culturali	X	X	X
Organizzazione della giustizia di pace	X	X	
Organizzazione sanitaria	X		
Ordinamento della comunicazione	X		
Protezione civile	X		X
Previdenza complementare e integrativa	X		X
Infrastrutture	X	X	
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi	X	X	X
Università: programmazione dell'offerta formativa e delle sedi	X	X	
Cooperazione transfrontaliera	X		X
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale	X		X
Energia		X	
Specificità dei territori montani		X	
Rapporti internazionali e commercio con l'estero		X	
Tutela della salute		X	
Rapporti internazionali e con l'Unione Europea			X
Governo del Territorio			

4. LE INTESI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI METODI DI LAVORO CONGIUNTI TRA CONSIGLIO REGIONALE E GIUNTA REGIONALE

Dalla ricognizione effettuata emerge come la costruzione di rapporti e metodi di lavoro congiunti fra il Consiglio e la Giunta regionale sia il frutto, da un lato, della “buona” volontà di coloro che appartengono ai rispettivi organi e strutture, dall'altro sia comunque estremamente eterogeneo sia nelle modalità che nei fini oltre che difficoltoso, non tanto in ragione dell'autonomia dei due organi, quanto per l'oggettiva difficoltà di trovare spazi “non conflittuali” o che evitino il mero appiattimento del Consiglio sulle posizioni della Giunta ma che siano il frutto di vere sinergie.

Le esperienze divergono infatti molto fra di loro e non hanno un comune denominatore, anche se forse si può annoverare fra le più diffuse l'applicazione, in qualche modo condivisa e frutto, in alcuni casi, di collaborazioni dirette, del Manuale concernente “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi elaborato dall'OLI” adottato spesso formalmente dalle strutture consiliari e, in qualche caso, anche della Giunta. In alcuni casi sono state promosse anche specifiche occasioni di incontro con i dirigenti e i funzionari direttamente interessati, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ai fini di addivenire ad un'unica lettura condivisa delle regole applicabili d'ufficio.

L'interesse per la qualità tecnico-giuridica redazionale dei testi legislativi è sempre più diffuso e trova sicuramente ascolto anche presso gli esecutivi. In ogni caso talvolta ha trovato recente “copertura” negli statuti recentemente approvati e dunque l'azione congiunta sotto questo aspetto dei due organi è senz'altro oltre che auspicabile anche in qualche modo necessitata. Certo sarebbe interessante se al Presidente del Consiglio fossero affidati poteri in merito anche sotto questo aspetto.

La collaborazione su tematiche tecniche dovrebbe comunque trovare terreno fertile in entrambe le strutture (Giunta e Consiglio) ma appare importante trovare spazi di collaborazione che pur basandosi e concentrandosi su aspetti tecnici e/o procedurali trovino copertura politico-istituzionale.

Come evidenziato anche da alcuni colleghi nelle comunicazioni intercorse (cfr. Ceccato - Trento) ad esempio la programmazione dei lavori consiliari può avere un effetto traino fondamentale anche per trovare spazi e metodi di lavoro congiunti.

Inoltre, pur riconoscendo alla Giunta una competenza specialistica delle materie, si aprono spazi di collaborazione in sede di predisposizione di progetti di legge, istruttoria, coordinamento con la normativa preesistente ecc.

Altri percorsi, come si può evincere dalle esperienze regionali, possono essere intrapresi sia con riguardo alla funzione di controllo delle politiche regionali sia in merito ad atti o procedure particolarmente complessi e dai risvolti politico-istituzionali rilevanti (ad es. regionalismo differenziato ex art. 116 Cost. o partecipazione della Regione alla fase ascendente in Europa). Anche la presenza di Assessori che hanno, tra le funzioni attribuite, anche quella di raccordo e rapporto con il consiglio regionale può essere funzionale allo scopo.

In ogni caso la formalizzazione delle intese e collaborazioni può spesso risultare necessaria al fine di renderla veramente produttiva ed efficace. Particolarmente significative la legge regionale Lombardia 7/2006 che istituisce con legge un gruppo di lavoro tecnico misto Giunta/Consiglio e il Laboratorio Giuridico piemontese che costituisce una sorta di struttura permanente a composizione mista.

Di seguito la declinazione di alcune esperienze regionali.

Provincia di Trento

Viene precisato come la collaborazione interorganica sia collegata ai meccanismi di programmazione- Presso la provincia è attivo un gruppo di lavoro per la razionalizzazione normativa istituito presso il consiglio provinciale (con cui collabora pure la giunta e dove però contano più i rapporti personali che gli accordi formalizzati). Si rileva anche che nella giunta provinciale di questa legislatura, per la prima volta, a un assessore è stata delegata, fra le altre attribuzioni, quella relativa ai rapporti con il consiglio; nella struttura provinciale, parallelamente, è stato creato un incarico speciale di livello dirigenziale per i rapporti con il consiglio.

Abruzzo

Nella Regione Abruzzo non si riscontrano esperienze frequenti di lavoro congiunto tra Giunta e Consiglio. Tuttavia, si segnala l'iniziativa, formalizzata con nota del Presidente del Consiglio regionale Prot. n. 8053/3.1.3 del 14 giugno 2006, che ha promosso l'organizzazione di una attività di coordinamento per lo studio delle problematiche relative alla disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, finalizzato alla predisposizione di un testo coordinato della normativa regionale in materia, che vede coinvolti diversi settori della Giunta regionale ed il Servizio legislativo del Consiglio regionale. L'attività è ancora in fase preliminare.

Emilia-Romagna

Nella Regione Emilia-Romagna sono stati stipulati diversi accordi tra le strutture consiliari e quelle di Giunta. In particolare nel 2003 si è proceduto con il "Protocollo tra la Direzione Generale del Consiglio regionale e la Direzione generale affari istituzionale e legislativi della Giunta regionale per l'attuazione del manuale dell'Osservatorio legislativo interregionale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi".

Con il suddetto protocollo si è convenuto di dare la massima diffusione del manuale e di promuovere specifiche occasioni di incontro con i dirigenti e i funzionari direttamente interessati, del Consiglio regionale e della Giunta regionale, ai fini di addivenire ad un'unica lettura condivisa delle regole applicabili d'ufficio.

Con determina del Direttore generale affari istituzionali e legislativi n. 15475 del 7 novembre 2006 è stato inoltre costituito un gruppo di lavoro Giunta - Assemblea legislativa per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari con particolare riguardo alle questioni relative alla fase ascendente della normativa comunitaria in applicazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Piemonte

In merito alle esperienze collaborative tra Giunta e Consiglio regionale viene portato ad esempio il "Laboratorio Giuridico" che, ideato per sviluppare la banca dati "Arianna" delle leggi regionali, è diventato una struttura interattiva del Consiglio e della Giunta regionale, nonché uno spazio di formazione permanente e di scambio di conoscenze ed esperienze anche con altre realtà, regionali e nazionali, su tematiche attinenti le tecniche legislative nel più vasto ambito delle riforme istituzionali.

Questa struttura è anche uno strumento di elaborazione di metodologie di analisi e monitoraggio e di standard, per qualificare la produzione normativa e per sviluppare nuove professionalità.

Il Laboratorio realizza programmi di lavoro sia in sede congiunta sia in "sezioni" della Giunta o del Consiglio a seconda dei progetti attivati o dei temi affrontati, previa reciproca informazione, relazionando periodicamente sul complesso delle attività svolte. L'ambito è costituito dalle tecniche legislative (nei quattro campi: legistica, fattibilità, implementazione-valutazione, procedure) e legimatiche a cui si collegano i temi della semplificazione

normativa e amministrativa e i processi di delega e di riforma istituzionale e della pubblica amministrazione. In particolare si è sviluppata la tematica della valutazione delle politiche pubbliche (progetto CAPIRE).

Il programma di lavoro si organizza sia attraverso attività progettuali modulari, articolate in diverse aree (ad esempio: ambiente di normazione, documentazione giuridica e semplificazione amministrativa e normativa), sia tramite attività seminariali e formative, scambi di esperienze con dirigenti regionali ed esperti, studio di casi e esercitazioni.

L'attività del Laboratorio è coordinata da un Comitato di progettazione formato dai Direttori firmatari del protocollo di intesa e da dirigenti di struttura, da essi individuati, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Si segnala, in particolare, il Protocollo d'intesa tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e processo di delega della Giunta regionale riguardante il "Flusso integrato dei testi degli atti normativi e dossier virtuale" del 20 giugno 2002 (e successive integrazioni)

Inoltre, sono stati attivati gruppi di lavoro su tematiche specifiche e, in particolare:

- Gruppo di lavoro sperimentale AIR (ad oggi l'attività si è conclusa)
- Gruppo di lavoro "Nucleo semplificazione amministrativa"
- Gruppo di lavoro "Valutazione delle politiche pubbliche"
- Gruppo di lavoro interistituzionale sul Consiglio delle Autonomie locali (con la partecipazione anche delle Associazioni rappresentative degli Enti Locali).

Lombardia

Rispetto al passato, gli anni più recenti (la VII e la presente legislatura) hanno visto instaurarsi una positiva ed "informale" collaborazione tra gli uffici consiliari (in particolare Servizio commissioni e Servizio legislativo e legale ora Servizio Studi) e le strutture della Giunta consiliare in sede di istruttoria legislativa sia con riguardo alle operazioni di drafting che in merito ai contenuti sostanziali. E' una prassi ormai consueta che in sede di esame in commissione dei provvedimenti le rispettive strutture collaborino, pur lavorando in autonomia, scambiandosi informazioni, partecipando a riunioni e gruppi di lavoro ecc.

In alcuni casi tale modello e metodo di lavoro congiunto ha avuto risvolti particolarmente apprezzabili: è il caso, ad esempio, dell'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione che ha visto le reciproche strutture Giunta/Consiglio costruire con modalità condivise sia il testo della risoluzione, sia condividendo anche le scelte procedurali più importanti di un percorso ancora inesplorato (per maggiori dettagli si veda il dossier relativo)

In alcuni casi, i metodi di lavoro congiunti sono stati anche formalizzati, garantendo e rafforzando così l'impegno comune delle rispettive strutture. Si forniscono qui sommarie indicazioni rispetto alle esperienze più significative.

I Testi unici

L'esigenza di semplificare il *corpus* normativo regionale è stato uno dei punti centrali degli indirizzi di politica istituzionale della Regione Lombardia nella VII legislatura e continua ad esserlo nella VIII legislatura.

Al fine di assicurare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo predetto, il legislatore regionale, anche in ragione dell'esperienza della legislatura precedente, ha approvato la legge regionale n. 7/2006 che disciplina la predisposizione dei testi unici, con una chiara definizione dei criteri e delle modalità per la redazione dei testi. Si è optato per testi unici meramente compilativi e ricognitivi della normativa esistente: non sono possibili testi unici a contenuto innovativo e le scelte procedurali fatte sono conseguenti a tale impostazione.

La proposta di quali testi unici predisporre è assunta dalla commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali, con una maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei consiglieri regionali; nel caso tale maggioranza non sia raggiunta, la decisione è affidata al Consiglio regionale, sulla base di una risoluzione approvata dalla commissione.

Viene quindi individuata una precisa modalità operativa per la redazione dei testi unici, ossia la costituzione di un apposito "gruppo di lavoro tecnico", composto in modo paritetico da tecnici della Giunta e del Consiglio. Il gruppo di lavoro, nella stesura del testo, deve osservare i criteri direttivi e le disposizioni previsti dall'art. 3 della legge, che pongono una limitazione alla discrezionalità del gruppo stesso. Al termine del proprio lavoro il gruppo predisporre la documentazione relativa all'attività svolta.

La proposta di testo unico, così come predisposta dal gruppo di lavoro, è approvata dalla Giunta regionale, e, corredata della documentazione e della relazione elaborati dal gruppo, è trasmessa al Consiglio regionale per la sua approvazione con le modalità previste dal Regolamento interno.

Contestualmente è stata predisposta una modifica del Regolamento interno del consiglio regionale che introduce un procedimento speciale per l'approvazione dei testi unici (articolo 104-*bis*).

È stato previsto che il progetto di legge di testo unico sia assegnato alla commissione competente in materia di Affari istituzionali (indipendentemente dalla materia) alla quale è consentito apportare solo modifiche finalizzate a salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici previsti dalle disposizioni vigenti.

Il progetto di legge di testo unico è infine approvato dal consiglio regionale con modalità semplificate.

A seguito di tali disposizioni, la II commissione nella sua decisione del 29 giugno 2006, assunta in adempimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 7/2006, ha indicato le materie "circoscrizioni comunali e provinciali", "turismo", "terzo settore" e "Parchi" meritevoli di essere organizzate in testi unici.

Il gruppo di lavoro tecnico paritetico Giunta-Consiglio, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge sopraccitata è stato formalmente costituito con decreto del Segretario generale della Giunta regionale, d'intesa con il Segretario generale del consiglio regionale, il primo agosto 2006, ma ha informalmente cominciato i lavori durante il mese di luglio 2006, procedendo ad un primo esame delle materie scelte dalla commissione.

La l.r. 29/2006, testo unico sulle circoscrizioni comunali e provinciali, è stato il primo testo unico predisposto ed approvato. Attualmente sono all'esame della II commissione gli altri 3 testi unici sopra indicati.

AIR

La Regione Lombardia ha introdotto l'analisi di impatto della regolazione (AIR), al fine di valutare, prima della relativa adozione, gli effetti delle proposte di legge e di regolamento sui cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni. L' articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 (Legge di semplificazione 2004) prevede, infatti, che le proposte di legge e di regolamento predisposte dalla Giunta regionale siano accompagnate da una relazione che:

- evidenzi gli elementi che hanno reso necessario l'intervento;
- motivi in ordine all'idoneità della proposta rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;
- offra elementi di valutazione in ordine all'impatto dell'intervento regolativo sull'organizzazione interna, su quella degli enti locali e delle

pubbliche amministrazioni in genere, sui cittadini e sulle imprese, anche in termini di adempimenti burocratici.

In base a tale disposizione, la Giunta regionale ha avviato una sperimentazione sull'AIR, condotta da due gruppi di lavoro, che hanno analizzato i casi di studio "Tutela della proprietà intellettuale" e "Sperimentazione di forme abitativo-residenziali per disabili".

I due gruppi di lavoro, al fine di garantire la presenza delle competenze necessarie allo svolgimento delle diverse fasi dell'analisi, hanno avuto una composizione multidisciplinare Giunta/Consiglio, comprendendo al proprio interno referenti delle:

- Direzioni generali competenti per materia della Giunta (Famiglia e Industria), cui sono stati affidati il coordinamento del rispettivo gruppo di lavoro, l'approvazione degli obiettivi, delle opzioni preliminari e delle relative riformulazioni e dei documenti di rilievo esterno all'amministrazione, in particolare quelli predisposti nell'ambito delle attività di consultazione, nonché la validazione dei risultati dell'analisi;
- Direzione centrale Affari istituzionali e legislativo della Giunta che, oltre a ricostruire il quadro normativo rilevante per l'analisi del caso, ha fornito un supporto metodologico attraverso l'assistenza e la verifica delle attività svolte dai gruppi di lavoro ed ha curato il raccordo tra le diverse strutture coinvolte nella procedura;
- Direzione centrale Programmazione integrata della Giunta, che ha verificato i presupposti alla base delle opzioni elaborate e analizzato gli aspetti di carattere organizzativo e finanziario;
- Direzione centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazione della Giunta, che ha fornito supporto al gruppo di lavoro nella fase preliminare dell'analisi, ai fini della ricostruzione del quadro delle informazioni disponibili;
- Servizio legislativo e legale del Consiglio che si è occupato della ricostruzione del quadro normativo e della verifica dei presupposti giuridici delle opzioni preliminari;
- Servizio valutazione del processo legislativo e politiche regionali del Consiglio che ha valutato, in particolare, le connessioni ed implicazioni tra AIR e analisi ex post.

La composizione mista dei gruppi di lavoro, oltre a favorire l'efficace svolgimento dell'AIR, ha contribuito al miglioramento delle relazioni orizzontali

all'interno dell'amministrazione regionale, intensificando le interazioni tra le diverse strutture organizzative, in particolare tra quelle di Giunta e Consiglio.

Note informative sull'attuazione delle politiche regionali

Le Note Informative sono documenti di analisi molto sintetici che forniscono informazioni sulla logica della politica in esame, ne ricostruiscono l'attuazione evidenziando gli interventi realizzati, gli attori e i beneficiari, gli snodi critici dell'implementazione e forniscono spunti per ulteriori approfondimenti.

L'attività di rendicontazione sull'attuazione e sui risultati delle politiche regionali nell'anno 2006, ha preso in esame quattro leggi e ha prodotto le relative note informative:

- Nota n. 4 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" (legge regionale n. 28/04);
- Nota n. 5 "La Programmazione Negoziata in Lombardia" (legge regionale n. 2/2003);
- Nota n. 6 "L'agevolazione del credito alle imprese artigiane in Lombardia" (legge regionale n. 34/1996);
- Nota n. 7 "La tutela dei consumatori in Lombardia" (legge regionale n. 6/2003).

Il lavoro di elaborazione delle note è sempre avvenuto in stretta collaborazione e raccordo con le rispettive strutture dell'esecutivo. L'interesse suscitato da questi strumenti trova testimonianza nel fatto che in alcuni casi i Presidenti di commissione abbiano ritenuto utile far presentare le Note informative in seduta di commissione (nel caso della Programmazione Negoziata) o in seminari di approfondimento (nel caso delle Politiche dei tempi delle città).

Puglia

E' stato segnalato che in questa legislatura è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro Presidenza CR / Presidenza GR per l'elaborazione di una proposta di legge "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali".

Toscana

Per l'assistenza tecnica alla Commissione Speciale Adempimenti Statutari si è costituito un Gruppo tecnico di supporto formato da dirigenti e funzionari sia del Consiglio che della Giunta.

Lo stesso metodo fu seguito anche nella scorsa legislatura per l'allora Commissione Speciale Statuto. Il Gruppo ha contribuito allo sviluppo della documentazione, all'approfondimento delle questioni ed alla redazione delle bozze tecniche su cui la Commissione sta lavorando.

Vi sono anche altre forme di collaborazione riguardanti determinati atti di indirizzo, quali il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) ed il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAER) non formalizzate e costituite appositamente per lo studio e la redazione dell'atto.